ART. 2 bis - ASSETTI CONTRATTUALI

1. In applicazione del 2° alinea dell’art. 2 (Assetti contrattuali) del CCNL della Mobilità del 30.9.2010 e tenuto conto delle indicazioni dell’Accordo Interconfederale del 21 settembre 2011, le parti confermano di voler realizzare, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli:

* ilcontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
* un secondo livello di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal CCNL.

1. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte **principale** di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il nuovo CCNL.
2. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.